

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale

N. 43 Reg.

Seduta del 02/10/2014

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RELATIVE A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARI E SANITARI TRA L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E I COMUNI DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE TRIENNIO 2015/2017 . APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese ottobre alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1. CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
2. GOZZI Ruggero	Vicesindaco		X
3. ARCANGELI Gilberto	Assessore	X	
4. GUIDUCCI Carlo	Assessore	X	
5. SANCHI Claudia	Assessore esterno		X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, **FAVOREVOLE**;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, **FAVOREVOLE**;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 131 del Decr. Leg.vo 31 marzo 1998 n. 112, nell'ambito dei conferimenti alle regioni e agli enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti dalla legge allo Stato e quelli trasferiti all'INPS, sono attribuiti ai Comuni, che le esercitano, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province;

- che la L. 328/2000 individua i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali e definisce le funzioni ed attività che spettano ai Comuni;

- che l'art. 7 della L.R. 12.05.1994 n. 19 così come sostituito dall'art. 57 della L.R. 12.03.2003 n. 2, prevede che:

- i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi in materia d'integrazione socio-sanitaria compresi nei Piani di Zona previsti nella normativa regionale in materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive regionali di attuazione del DPCM 14.02.2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze;
- nel quadro di questi accordi, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3° dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992.
- L'Azienda USL assume la gestione di attività o servizi delegati che presentino omogeneità per area di intervento ed ambito territoriale (art. 17 L.R. n. 2/2003);
- le Aziende unità sanitarie locali possono partecipare, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000.

- che ai sensi dell'art. 3 comma 3° del Decr. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502, come modificato dal Decr. Lgs.vo 7.12.1993 n. 517 e dal Decr. Lgs.vo 19.06.1999 n. 229, l'Azienda USL della Romagna ha assunto la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi con convenzioni in scadenza al 31/12/2014;

- che l'art. 2 della L.R. n. 22 del 21.11.2013 ha disposto la costituzione dal 1 gennaio 2014 dell'Azienda Unità sanitaria locale della Romagna, operante nell'ambito territoriale dei Comuni precedentemente inclusi nelle Aziende Unità sanitarie locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, prevedendo il subentro della stessa a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni delle quattro preesistenti Aziende, cessate dalla data di costituzione dell'Azienda USL della Romagna;

- che dall'anno 2013 l'ex Azienda USL di Rimini ha intrapreso con gli Enti Locali della Provincia di Rimini, in vista della scadenza delle convenzioni di delega al 31/12/2014, un percorso finalizzato al graduale superamento delle deleghe e destinato a restituire ai Comuni il relativo mandato sociale e la responsabilità istituzionale, allineando a tale nuovo assetto anche la logica della programmazione e gestione dei relativi servizi;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n 50 del 25/10/2012 è stata approvata la “convenzione per la gestione associata delle funzioni di programmazione e regolazione del sistema socio-sanitario di ambito distrettuale Rimini sud e delle attività di gestione dei servizi e degli interventi tra i Comuni del distretto e Ausl” che all’art 2 definisce le funzioni ed attività gestite in forma associata ed integrata in ambito distrettuale tra cui:

a) Funzione di programmazione sociale e socio-sanitaria di ambito distrettuale:

a1) attività di programmazione socio-sanitaria di ambito distrettuale, compresa quella inerente l'area della non-autosufficienza, da esercitarsi nei modi e nelle forme previste dalla normativa statale e regionale;

a2) progettazione, pianificazione e validazione degli interventi;

c) Attuazione dei servizi ed interventi programmati:

c1) coordinamento, organizzazione, programmazione operativa e gestione dei punti di accesso alla rete dei servizi;

c2) coordinamento, organizzazione e gestione delle attività di presa in carico e formulazione dei progetti individualizzati;

c3) coordinamento, organizzazione e gestione di processi erogativi;

c4) governo operativo della integrazione delle professionalità e dell'organizzazione dei servizi sociali e sanitari, della integrazione con gli interventi e le attività del terzo settore

c5) funzioni ed attività relative agli interventi a favore degli anziani riconducibili alla DGR 1206/2007 nel rispetto delle attribuzioni/competenze dell'ente locale territoriale e dell' Azienda UsI

DATO ATTO inoltre che la succitata convenzione all’art. 3 dispone che le funzioni di programmazione, regolazione e governo spettano al Comitato di distretto;

RICHIAMATE le linee di indirizzo per il programma di riordino delle forme di gestione dei servizi socio-sanitari approvate dal Comitato di Distretto di Riccione in data 29/09/2014 ai sensi dell’art. 8 LR 12/2013, con particolare rinvio alla parte riguardante gli acquisti “centralizzati” di servizi;

PRESO ATTO della ricognizione degli accordi e convenzioni aventi ad oggetto la committenza socio-assistenziale, socio-sanitaria e sanitaria di prossima scadenza secondo il prospetto inviato dall’Azienda USL Romagna per i distretti di Rimini e di Riccione come individuati all’art. 3.1 dello schema di atto che si va ad approvare;

DATO ATTO che diverse convenzioni sono in scadenza al 31/12/2014 o comunque nel corso della durata del presente accordo per cui necessita provvedere all’affidamento dei relativi servizi al fine di dare continuità alle prestazioni erogate agli utenti;

ATTESO che la programmazione dei servizi e delle attività gestite dai Comuni oggetto del presente provvedimento trova collocazione all’interno del più generale quadro di accordi e momenti di programmazione intesi a promuovere l’integrazione socio-sanitaria territoriale;

CONSIDERATO che sia necessario ed opportuno che la gestione della fase di committenza e produzione come funzioni proprie dei Comuni siano attuate in forma associata e integrata avvalendosi dell’apporto e collaborazione dell’Azienda USL;

RICHIAMATO l’art. 33, comma 3-bis, D.lgs. 12.04.2006 n. 163 in forza al quale tutti i Comuni, ad esclusione di quelli capoluogo di Provincia, dal 24/06/2014 sono tenuti a promuovere acquisti centralizzati di beni e servizi o ad aggiudicare lavori pubblici tramite la centrale unica di committenza (CUC.);

DATO ATTO che l’articolo 9, 4° comma, del decreto legge 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23/06/2014, n. 89 - nel sostituire il comma 3° - bis del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 (Codice degli appalti) – ha disposto che i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle

Province, e che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

VISTA la legge n. 114 del 11/8/2014 di conversione del DL 90/2014 (in materia di riforma della pubblica amministrazione) con la quale viene previsto che le disposizioni di cui al comma 3 bis entrino in vigore per l'acquisizione centralizzata di beni e servizi dall'01/01/2015 e quella dei lavori dall'01/07/2015, fatte salve le procedure avviate nelle more dell'entrata in vigore della predetta disposizione e che "i Comuni con una popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed in particolare il comma 4 che stabilisce che le convenzioni possano prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

DATO ATTO

- che è operante presso l'Unione di Comuni Valmarecchia la Centrale Unica di Committenza a servizio dei Comuni dell'Unione medesima e del Comune di Bellaria Igea Marina;

- che l'art. 11 dell'accordo regolativo della Centrale Unica di Committenza ad oggetto "procedure aggregate prestazioni a favore di altri enti" prevede che in presenza di interessi comuni di più amministrazioni la Centrale svolge procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria in favore degli enti dell'Unione e dei Comuni interessati, eventualmente aperte ad altre amministrazioni anche sulla base della conclusione di specifici accordi ai sensi del citato art. 33 comma 3/bis del D.Lgs n. 163/2006; in tali casi potrà essere individuato di comune accordo tra le parti nell'ambito degli enti interessati un responsabile di tali specifiche procedure, fatti salvi diversi accordi tra le parti.

VISTO lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge regionale 21/12/2012, n. 21;

VISTA la legge regionale 26/07/2013, n. 12;

PROPONE

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale e s'intende qui di seguito integralmente riportata;
2. di approvare lo schema di Accordo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale fra l'Azienda Usl della Romagna e i Comuni dei Distretti di Rimini e Riccione per il triennio 2015/2017;
3. di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo fra l'Azienda Usl della Romagna e i Comuni dei Distretti di Rimini e Riccione per il triennio 2015/2017;
4. di autorizzare alla sottoscrizione dell'Accordo il responsabile dell'Area Amministrativa, Anna Salvatori;
5. di stabilire che il sottoscrivendo atto abbia valore di accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i per la definizione degli impegni reciproci delle parti e che costituisca titolo per gli atti successivi e conseguenti secondo la programmazione indicata nell'accordo medesimo demandando al dirigente responsabile per gli adempimenti conseguenti ed autorizzandolo ad apportare tutte le modifiche ed integrazioni e ad adottare

tutti gli atti che si rendano necessari nel rispetto degli indirizzi fissati con la presente deliberazione;

6. di dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa delle quote di pertinenza del Comune di Montescudo verrà assunto preventivamente con successivi appositi atti e che tale assunzione è condizione essenziale per l'avvio delle procedure di gara da parte di Bellaria Igea Marina in qualità di Comune delegato;
7. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto viste alcune imminenti scadenze di convenzioni per la fornitura di servizi;
8. di trasmettere copia di questa deliberazione al Dirigente competente del Comune di Bellaria Igea Marina per il seguito degli atti di competenza.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Rosanna Furi

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **03/10/2014** al **18/10/2014**, come prescritto dall'art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera prot. n. **3522** in data **03/10/2014** ai capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ◇ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 28/10/2014

Il Responsabile del Servizio

Anna Salvatori